



PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - E' costituita un'Associazione denominata:

*** "Occidens Associazione Culturale".

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Lucca.

L'eventuale variazione della sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere approvata con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo e/o della Statuto.

L'associazione potrà, altresì, istituire sedi secondarie, filiali e succursali nell'ambito del territorio nazionale e/o all'estero.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo principale la suprema difesa della libertà dell'individuo.

A tale fine l'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione alla vita politica e sociale del cittadino per alimentare una viva corrente di opinioni capace di indirizzare la vita artistica, culturale, economica e morale del Paese.

L'Associazione intende difendere la tradizione italiana, la dignità nazionale, i principi liberali e riformisti, le radici cristiane ed il valore dello Stato al di sopra di tutte le competizioni di parte,

di combattere ogni forma di abuso, di sperpero e di privilegio nell'amministrazione del pubblico denaro, come in generale, nella produzione e nello scambio di beni, rivendicando il diritto di controllo e l'interesse del cittadino quale contribuente e quale consumatore.

L'Associazione afferma, in ogni campo, i valori del merito e della qualità, lo spirito di innovazione, l'iniziativa privata contro ogni forma di dirigismo, la libera espressione e l'originalità di ogni donna e di ogni uomo, difendendoli dal conformismo, in una prospettiva d'equità e di giustizia sociale.

Tali scopi saranno perseguiti attraverso dibattiti, incontri, conferenze, congressi, corsi di formazione, seminari, attività sportive, iniziative editoriali, viaggi e qualsivoglia altra attività coerente con i principi ora indicati.

Al fine di realizzare i propri scopi istituzionali l'Associazione potrà inoltre:

- istituire e gestire corsi di studio organizzando servizi per Università, nonché seminari per docenti, studenti, et similia;
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- organizzare gruppi di lavoro culturale e politico al fine di promuovere l'approfondimento di problematiche sollevate dagli organi dell'Associazione;
- predisporre centri di documentazione al servizio degli associati e dei cittadini in genere;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi istituzionali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e di seminari nonché per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti e/o di gruppi che, anche limitatamente a singoli settori, abbiano scopi analoghi od affini al proprio, favorendone l'attività.

Art. 7 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda diretta al Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private, sia esse nazionali che straniere.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti in ordine all'ammissione o meno dei nuovi associati.

INTRASMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8 - La quota e/o il contributo associativo nonchè la relativa qualità di associato sono intrasmissibili sia per atto tra i vivi che a causa di morte. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato associato anche per l'anno successivo e sarà, pertanto, tenuto al versamento della quota associativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 3°, codice civile, ciascun associato potrà essere escluso con delibera motivata adottata dall'assemblea.

L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.

QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 9 - Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente con delibera adottata dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato

nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.

Gli associati sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato. Sull'esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

Gli associati che, a qualsiasi titolo, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa è di euro 30,00 annui fino a 25 anni di età e di euro 50,00 annui oltre i 25 anni di età.



tel. 0583.583056

cell. 347.4449446

www.occidens.it